



---

## Sindacato Nazionale Scrittori

Rivendicazioni degli scrittori

### **Riforma del contratto di edizione**

#### **Articolo 119 – esclusività**

Abolizione comma 2) : “*Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi*”. Il trasferimento dei diritti esclusivi deve essere esplicitamente espressa.

#### **Articolo 122 – durata del contratto**

Sostituire al punto 2) la dicitura “*entro venti anni*” con “*entro dieci anni*”.

Sostituire al punto 5) “*eccedere venti anni*” con “*eccedere dieci anni*”.

Sostituire al punto 5) “*termine di venti anni*” con “*termine di dieci anni*”.

#### **Articolo 122 – equo compenso - incedibilità**

All’articolo 122, aggiungere il seguente comma:

“Indipendentemente dal genere di contratto di edizione adottato tra le parti e dal compenso spettante all’autore ai sensi dell’articolo 126 e dell’articolo 130, anche qualora si sia perfezionato contratto diverso da quello regolato nella presente sezione, spetta all’autore dell’opera letteraria un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. Tale compenso non è rinunciabile né cedibile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito



---

con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 20 luglio 1945, n. 440"

### **Articolo 126 – traduttore**

Aggiungere al punto 1 la dicitura “*e del traduttore*” dopo “*col nome dell'autore*”.

### **Articolo 130 – compenso**

Abolizione della dicitura “*salvo patto contrario*”.

Esclusione delle “*traduzioni*” dall'elenco delle possibili opere il cui compenso è rappresentato da una somma a stralcio.

### **Articolo 132 – trasferimento diritti**

Abolizione della dicitura “*salvo pattuizione contraria*”. Impossibilità di trasmissione dei diritti da un editore ad un altro senza il consenso dell'autore.